



N. **36** REG.

Comune di Santo Stefano di Cadore

Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

seduta: STRAORDINARIA – 2° convocazione

Oggetto: Adesione alla proposta di legge del Comitato Nazionale Famiglie Disabili per il riconoscimento ed il sostegno del *Caraviger Familiare*

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **19:00** presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, si riunisce il Consiglio Comunale di Santo Stefano di Cadore:

	Presenti	Assenti
BUZZO Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DA RIZ Irving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MARIO Fabiana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE MARIO Giulia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE ZOLT Marta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TONON Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ZANDONELLA PITON Lara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARTA Moreno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DE ZOLT Riccardo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> G
DE ZOLT Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	9	1

Presiede il Signor *Alessandra BUZZO*, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il *dott. Giorgio RANZA*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto, ~~facendo presente al Consiglio che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 - n. 267:~~

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con il termine *Caregiver familiare* si designa chi, volontariamente e gratuitamente a seguito di legami affettivi, si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza in quanto malato, fragile o disabile, e che quindi necessita di aiuto. Sinteticamente, possiamo affermare che il caregiver familiare risponde al bisogno affettivo, relazionale e di sicurezza del proprio caro, effettua il disbrigo di pratiche amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi e si prende cura, direttamente o con l'aiuto di terzi, del supporto alle funzioni di vita quotidiana delle persone assistite;

CONSIDERATO:

- **Che** l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ha stimato, con un'indagine del 2010, che, nel nostro paese, siano oltre 3.300.000 le persone che, nel contesto familiare, si prendono cura regolarmente di adulti anziani, di malati e di persone disabili. Si tratta prevalentemente di donne con famiglia e figli che, per dare cura, sono costrette spesso a lasciare il lavoro (66% dei casi);
- **Che** prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione;
- **Che** queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale e che l'impegno costante del *caregiver* familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito.

VALUTATO:

- **Che** la carenza di supporto (di qualunque tipo) al caregiver ha gravi conseguenze sia sulla sua qualità di vita in considerazione del perdurare della malattia dell'assistito, sia sugli aspetti sociali e, soprattutto, economici e lavorativi, conseguenze che persistono a lungo anche dopo la morte dell'assistito;
- **Che** mantenere in buona salute il caregiver permettendogli di continuare a seguire al meglio il malato nella propria casa potrebbe rappresentare un risparmio per la società;
- **Che** è improcrastinabile l'esigenza di disciplinare il suo riconoscimento e sostegno come in molti altri stati membri dell'Unione europea (le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i caregiver familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenziali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, Bulgaria e Grecia); ciò per valorizzarne la funzione sociale, ma anche perché gli siano riconosciuti diritti quali l'informazione, la formazione, il sollievo e il supporto nelle emergenze, la valorizzazione delle competenze acquisite, forme di defiscalizzazione delle spese di cura e politiche di conciliazione;

RITENUTO opportuno e necessario riconoscere ai caregiver familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici ma ancor meglio se corrispondente alla posizione lavorativa di cui godono i caregiver che sono riusciti a mantenere la loro posizione lavorativa;

EVIDENZIANDO infine che in Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-bis del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa»;

PRESO ATTO che con sentenza di Corte Costituzionale n.275/2016 è stato sancito che non è possibile che *«ogni diritto, anche quelli incomprimibili, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili»;*

PRESO ATTO che al Senato, in data 5 novembre 2015 è stato presentato il disegno di legge 2128/XVII, finalizzato a riconoscere e tutelare il lavoro svolto dai caregiver familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività; appurando che tale disegno di legge, a prima firmataria la senatrice Bignami, a gennaio 2017, è stato firmato da 94 Senatori della Repubblica, afferenti ad una gran quantità di partiti e gruppi politici a dimostrare l'importante trasversalità senza bandiere di questo DdL e verificando anche che il DdL 2128, ha iniziato il suo iter parlamentare il 24 gennaio 2017 in Commissione Lavoro al Senato;


RILEVANDO infine che molti Consigli Regionali e Comunali si sono già espressi, in maggior parte all'unanimità, in tal senso,

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,


DELIBERA

1. di dare piena e formale adesione e sostegno alla predetta iniziativa legislativa;
2. di sollecitare un tempestivo iter parlamentare della suddetta proposta per giungere, in tempi brevi, ad una sua auspicabile approvazione;
3. di coinvolgere a tale scopo anche i consiglieri provinciali, regionali e i parlamentari del territorio, affinché si adoperino presso i soggetti competenti.
4. di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE
Alessandra BUZZO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio RANZA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno E 4 OTT. 2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi E 4 OTT. 2017

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal E 4 OTT. 2017

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio RANZA

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3[^] comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 - n. 267, in data _____.

E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giorgio RANZA